

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4775**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LAURO, GRECO, DI BENEDETTO,  
ZANOLETTI, FOLLIERI, CENTARO, D’URSO, BOSI, MILIO,  
SCHIFANI, TIRELLI, COLLA, WILDE, TERRACINI, ASCIUTTI,  
AZZOLLINI, GERMANÀ, PEDRIZZI, BUCCI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, RIZZI, BEVILACQUA, GUBERT, PICCIONI,  
D’ALÌ, PIANETTA, LO CURZIO, PACE, NOVI, MANFREDI e  
TABLADINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2000**

—————

Norme per le imbarcazioni d’epoca e di interesse storico e  
collezionistico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza della grande tradizione marinara del nostro Paese e dal grande legame che c'è tra gli italiani e il mare. Il nostro intento è quello di contribuire alla diffusione di una cultura la cui finalità è tesa alla conservazione - quindi al mantenimento in attiva navigazione - di imbarcazioni che hanno fatto e tuttora rappresentano la storia della stessa navigazione, nonché alla offerta di tali imbarcazioni al pubblico godimento estetico.

Già in passato ci siamo occupati di auto d'epoca per le quali abbiamo previsto varie agevolazioni, tra cui quelle fiscali.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli: il primo sancisce i parametri attraverso i quali alle imbarcazioni viene ri-

conosciuto l'interesse storico; il secondo regola le agevolazioni per dette imbarcazioni; il terzo delega al Ministro per i beni e le attività culturali la costituzione e la regolamentazione della commissione di esperti che dovrà valutare le imbarcazioni e certificare il loro valore e interesse storico; il quarto stabilisce l'iscrizione in un apposito albo tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali; il quinto dà la possibilità di ottenere finanziamenti finalizzati al restauro ed alla conservazione delle imbarcazioni e sancisce anche il divieto di cedere a terzi l'imbarcazione nei cinque anni successivi al restauro al fine di evitare speculazioni economiche; il sesto provvede alla copertura finanziaria e il settima regola l'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Sono considerate di valore storico ai sensi della presente legge le imbarcazioni, battenti bandiera italiana, costruite da almeno venticinque anni e che annoverino uno o più dei seguenti requisiti:

*a)* siano state progettate o costruite in base a criteri tecnici innovativi all'epoca della progettazione o costruzione;

*b)* rappresentino un caso particolare per il tipo e l'accuratezza della costruzione e per la scelta dei materiali impiegati;

*c)* abbiano avuto ancora o abbiano raggiunto traguardi sia sportivi che tecnici che le abbiano rese conosciute nell'ambiente marittimo o sportivo o protagoniste di eventi particolari;

*d)* rivestano un interesse storico per le personalità che le hanno possedute;

*e)* abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese.

2. Sono altresì considerate di valore storico le imbarcazioni che, pur non avendo i requisiti di cui al comma 1, siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche utilizzate come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

### Art. 2.

1. Le imbarcazioni riconosciute di valore storico ai sensi dell'articolo 1 sono esenti da qualsiasi onere fiscale e da qualsiasi tipo di classificazione.

2. Sono altresì soggetti a riduzioni fiscali gli acquisti di materiali necessari al restauro e alla manutenzione dell'imbarcazione.

## Art. 3.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, con proprio decreto, un regolamento finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nominando una commissione di esperti per la valutazione delle richieste di riconoscimento del valore storico delle imbarcazioni.

## Art. 4.

1. A seguito del riconoscimento del valore storico l'imbarcazione è iscritta in un apposito albo tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali.

## Art. 5.

1. L'armatore dell'imbarcazione di valore storico che ne faccia espressa richiesta può godere di un finanziamento quantificabile a mezzo perizia valutata dalla commissione di cui all'articolo 3, finalizzato esclusivamente al restauro dell'imbarcazione. La commissione verifica inoltre l'aderenza delle modalità esecutive di restauro al progetto iniziale e al principio ispiratore della presente legge.

2. Il finanziamento finalizzato al restauro dell'imbarcazione è destinato al proprietario di quest'ultima che gestisce le modalità di esecuzione del restauro con la supervisione di un delegato della commissione di cui all'articolo 3.

3. L'imbarcazione che beneficia del restauro di cui ai commi 1 e 2 non può essere ceduta a terzi dall'armatore prima di cinque anni dalla data di completamento del restauro. Decorso tale termine, l'imbarcazione potrà essere ceduta esclusivamente a persone di cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede nel territorio italiano.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





